

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

ARTICOLO	TITOLO
<u>1</u>	<u>Oggetto del regolamento</u>
<u>2</u>	<u>Gestione dei rifiuti</u>
<u>3</u>	<u>Istituzione della tariffa</u>
<u>4</u>	<u>Norme di rinvio</u>
<u>5</u>	<u>Piano Finanziario</u>
<u>6</u>	<u>Deliberazione annuale della tariffa di riferimento</u>
<u>7</u>	<u>Soggetti passivi</u>
<u>8</u>	<u>Esclusioni</u>
<u>9</u>	<u>Classificazione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa</u>
<u>10</u>	<u>Utenze non stabilmente attive</u>
<u>11</u>	<u>Superficie utile</u>
<u>12</u>	<u>Numero dei componenti il nucleo familiare</u>
<u>13</u>	<u>Denuncia</u>
<u>14</u>	<u>Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione</u>
<u>15</u>	<u>Conguagli</u>
<u>16</u>	<u>Condizioni di esenzione diretta dalla tariffa con sostituzione nel pagamento da parte del Comune</u>
<u>17</u>	<u>Agevolazioni tariffarie a motivazione sociale per utenze domestiche</u>
<u>18</u>	<u>Determinazione dei coefficienti di riduzione della parte variabile della tariffa nei casi di raccolta differenziata o recupero rifiuti</u>
<u>19</u>	<u>Attivazione del servizio</u>
<u>20</u>	<u>Rimborsi</u>
<u>21</u>	<u>Tariffa giornaliera</u>
<u>22</u>	<u>Accertamento</u>
<u>23</u>	<u>Riscossione volontaria e coattiva</u>
<u>24</u>	<u>Interessi passivi</u>
<u>25</u>	<u>Disposizioni finali e transitorie</u>
<u>26</u>	<u>Rinvio ad altre disposizioni di legge</u>

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Castelnuovo Scrivia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 nonché i rapporti tra utenza e Comune nella figura del "Gestore del servizio" S.p.A. A.S.M.T. (Azienda Servizi Municipalizzati Tortonesi).

Art. 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI

La "gestione dei rifiuti" comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997.

Art. 3 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge n. 142 dell'8.6.1990 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente art. 2, è istituita con decorrenza 1.1.2006, in via sperimentale ai sensi dell'art.33, comma 2, della Legge n. 488 del 23.12.1999, la tariffa annuale così come disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 158 del 27.4.1999.

Art.4 – NORME DI RINVIO

Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.

Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5 – PIANO FINANZIARIO

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22/97, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni, il Comune approva il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dall'art. 8, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 6 – DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio preventivo del Comune, l'Organo comunale competente, acquisito dal Gestore del servizio il Piano finanziario di cui all'art.8 del citato D.P.R. n. 158 del 27.4.1999, delibera la tariffa per l'anno successivo.

Essa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione. Qualora non sia adottato un sistema di rilevazione

delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa.

La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo quanto stabilito dall'art. 21 secondo comma, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22

In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe dell'anno in corso.

Art. 7 – SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc..) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'art.49 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, a qualsiasi uso adibite.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio.

Per le utenze domestiche, in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa.

Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, il soggetto legalmente responsabile dell'attività produttiva, associativa o ricreativa

Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, nelle zone del territorio comunale ove è accertata la produzione di rifiuti da parte del Gestore del servizio, secondo la classificazione di cui al comma 2 dell'art.7 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, il servizio deve essere istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal Regolamento generale dei servizi di gestione dei rifiuti.

Art. 8 – ESCLUSIONI

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
- i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;

- i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggetti alla tariffa:

- le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- le superfici dei locali e delle aree e relative pertinenze adibite all'esercizio dell'impresa agricola; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.

- le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art.7 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai precedenti punti devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta

dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

- Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
- Non sono soggette a tariffa, inoltre, le aree scoperte adibite a verde.

Art. 9 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158 del 27.4.1999. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

La tariffa per tipologia di utenza è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza (almeno il 30% dell'intera superficie soggetta alla tariffa, per ciascuna delle attività incidenti) assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n. 158 del 27.4.1999.

Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempre che tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.

Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte produttive ma funzionalmente collegate all'immobile principale.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Le abitazioni effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate, tenute a disposizione del proprietario che non vi risiede, vengono associate, per il calcolo della tariffa di utenza, ad un numero pari a tre persone, salvo diversa certificazione del capofamiglia, relativo al reale numero dei componenti del nucleo familiare.

Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo; se, invece, l'uso è di più condomini, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'amministratore del condominio, con rivalsa sugli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree in uso comune.

Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, la tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un nucleo di persone pari a due.

Art. 10 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art.7, comma 3, del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999, si intendono:

- per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero utilizzate per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 183 giorni. Le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 50%.

Art. 11 - SUPERFICIE UTILE

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata:

- per i locali, al netto dei muri;
- per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia eguale o superiore oppure inferiore a 0,5 metri quadrato.

Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.

Art. 12 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Il numero dei componenti la famiglia risulta dalle iscrizioni anagrafiche.

E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe comunale di comunicare al Gestore del servizio, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc..

Art. 13 - DENUNCIA

I soggetti di cui all'art.7 del presente Regolamento devono presentare al Gestore del servizio, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

La denuncia di cui sopra ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.

Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte tassabili, modificazioni della destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc..) dovranno essere comunicate al Gestore del servizio entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, da documentare se necessario e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.

La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale e deve essere presentata direttamente presso gli uffici del Gestore del servizio che ne rilascerà ricevuta, oppure presso l'ufficio tributi comunale che provvederà all'inoltro tempestivo al gestore.

La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione.

Gli uffici comunali competenti per materia comunicano al Gestore del servizio tutte le notizie in loro possesso utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze.

L'Amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento della tariffa sono tenuti a presentare al Gestore del servizio, entro il 1° gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree rilevanti ai fini del presente Regolamento.

L'iscrizione nei ruoli della T.A.R.S.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa, nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Art. 14 – INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art.7 del presente Regolamento.

L'obbligo decorre dalla data in cui ha inizio l'utenza (occupazione o conduzione).

La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 30 giorni successivi alla data dell'avvenuta cessazione.

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, debitamente segnalata al Gestore del servizio ed accertata dallo stesso, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dalla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).

La comunicazione di cessazione, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma 3, ma comunque entro l'anno a cui si riferisce il pagamento per cui si richiede il rimborso, debitamente accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dalla data di avvenuta comunicazione.

La mancata comunicazione di cessazione, di cui l'ufficio viene comunque a conoscenza poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Art. 15 – CONGUAGLI

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 16 – CONDIZIONI DI ESENZIONE DIRETTA DALLA TARIFFA CON SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE

Il pagamento della tariffa da parte del Comune al Gestore del servizio, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle fattispecie:

- per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune;
- per i locali e le aree occupate o detenute da utenze per i quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.

Sono esclusi dal dettato del precedente comma 1. le fattispecie riduttive di cui agli articoli 10, 18 e 19 del presente regolamento.

Art. 17 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A MOTIVAZIONE SOCIALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Nella quantificazione dei componenti il nucleo familiare agli effetti dell'applicazione della tariffa unitaria al mq. e della quota della tariffa variabile non si tiene conto della presenza di persone portatrici di handicap (con un minimo di invalidità da handicap del 70%) nonché di persone anziane non autosufficienti. Tale situazione deve essere autocertificata dal capo famiglia con riferimento alle certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni (Commissione invalidi civili; Unità di valutazione geriatrica);

I nuclei familiari composti da due persone, ambedue di età non inferiore ai 65 anni, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), di tipo economico (ctg. A/3), di tipo popolare (ctg. A/4), ultrapopolare (ctg. A/5) ovvero rurale (ctg. A/6), usufruiscono della riduzione del 20% della tariffa unitaria al mq. e della quota della tariffa variabile. La riduzione viene accordata su richiesta ed autocertificazione delle condizioni definite dal presente comma;

I nuclei familiari con 4 o più componenti, la cui superficie abitativa non sia superiore ai mq. 100, usufruiscono delle seguenti riduzioni della tariffa unitaria al mq. e della quota della tariffa variabile:

- 50% se il reddito annuale imponibile pro-capite del nucleo familiare è inferiore a Euro 4.500,00;
- 25% se il reddito annuale imponibile pro-capite del nucleo familiare è compreso tra Euro 4.500,01 e Euro 6.472,80.

Tali limiti di reddito verranno aggiornati annualmente con deliberazione del Consiglio comunale;

I nuclei familiari con 2 figli, entrambi di età inferiore a 10 anni, ed un reddito familiare complessivo, imponibile di € 16.740,00 usufruiscono di una riduzione della tariffa unitaria al mq. e della quota della tariffa variabile del 20%;

I nuclei familiari con 3 o più figli, tutti di età inferiore a 10 anni, ed un reddito familiare complessivo, imponibile di € 16.740,00 usufruiscono di una riduzione della tariffa unitaria al mq. e della quota della tariffa variabile del 30%;

I nuclei familiari dei soggetti facenti parte del gruppo di volontari a sostegno delle attività sociali del Comune usufruiscono della riduzione sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa pari al 30%. La riduzione viene accordata a seguito di comunicazione da parte del Comune dell'elenco aventi diritto.

Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 18 – DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O RECUPERO DEI RIFIUTI

Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata previste dall'articolo 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

ART.19 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani adottato dal Comune di sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997.

Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1., in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, la tariffa è dovuta nella misura del 40 per cento per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza o frazione superiore a 50.

La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni al regolamento di cui al comma 1. (violazione relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40 per cento, a seguito di attestazione del Gestore del servizio comunicata al Comune.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione del 40%.

Art. 20 – RIMBORSI

Nei casi di errore del Gestore del servizio che incida sull'entità del dovuto, l'utente ha diritto al rimborso che verrà disposto dal Gestore stesso d'ufficio oppure su istanza dell'interessato, entro 90 giorni dalla presentazione della stessa che dovrà avvenire non oltre due anni dall'errato pagamento.

Art. 21 - TARIFFA GIORNALIERA

A decorrere dal 1° gennaio 2006 è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Si considera "temporaneo" l'uso inferiore a tre mesi, non ricorrente ma saltuario.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

I valori della tariffa giornaliera sono definiti con decorrenza annuale, mediante deliberazione della Giunta comunale, sulla base dei costi comunicati annualmente dal Gestore del servizio, nei termini di cui all'art.4 del presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, i termini per deliberare la tariffa giornaliera possono essere superati, ferma restando la decorrenza della stessa dal 1° gennaio.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente con il pagamento della tassa/tariffa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 22 - ACCERTAMENTO

E' nella facoltà del Gestore del servizio effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle denunce, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa la facoltà di verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto ed autorizzato, previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.

Art. 23 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Il Gestore del servizio provvederà alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.49 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti gli aspetti formali, le modalità di pagamento della tariffa e di controllo saranno stabiliti dal Gestore del servizio con apposita regolamentazione.

Art. 24 - INTERESSI PASSIVI

Il ritardato, insufficiente e mancato pagamento della tariffa comporta l'applicazione degli interessi moratori.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, una volta diventata esecutiva la deliberazione di approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2006.

E' pertanto soppresso, dalla medesima data, il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 33 del 20 Giugno 1995 e successive modificazioni.

La prima emissione relativa all'anno 2006 potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni esistenti nella banca dati comunale al 1° gennaio 2006, oltre che sulla base degli elementi contenuti nelle denunce originarie della tassa smaltimento rifiuti.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa rifiuti solidi urbani interni antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati nell'articolo 71 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

Art. 26 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 158 del 27.4.1999.